



COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Provincia di Macerata

C.A.P. 62022 - Piazza della Repubblica n. 12 - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

Comune di CASTELRAIMONDO

Provincia di Macerata

Partenza

Prot.n. **0005024** del 28-04-2017

Nome **CICIANI IVANA**

Categ.6 Clas.3



Pratica S.U. n° 62/2016

Rif. prot. n° 7506 del 29.06.2016

UFFICIO TECNICO

PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 10 D.P.R. 06/06/2001 n° 380

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la domanda inoltrata in data 29/06/2016 prot. n° 7506 da:

- CICIANI IVANA (CCNVNI52E52G690L), nata a Pioraco (MC) il 12/05/1952, residente a Castelraimondo (MC) in via Monte Primo, n. 5;
 - ANTONINI ALESSANDRA (NTNLSN76H58B474D), nata a Camerino (MC) il 18/06/1976, residente a Pioraco (MC) in via Tempio Pagano, n. 11;
 - ANTONINI LAURA (NTNLRA90D46B474V), nata a Camerino (MC) il 06/04/1990, residente a Castelraimondo (MC) in via Monte Primo, n. 5;
 - ANTONINI FEDERICO (NTNFRC90D06B474N), nato a Camerino (MC) il 06/04/1990, residente a Castelraimondo (MC) in via Monte Primo, n. 5;
- , in qualità di proprietari, tendente ad ottenere, in esecuzione al progetto redatto dal Geom. Andrea Radichetti (RDCNDR76E10B474J), il permesso per eseguire in questo Comune, sull'immobile sito in via Monte Primo, n. 5, distinto al Catasto al Foglio n° 26 con le particelle n° 489-863-864-865-866-867-868-869, i lavori di:

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 22/2009 E S.M.I.

Accertato che gli stessi hanno titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto permesso;

Visti gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere della Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta Territoriale n. 3 prot. n. ----- del -----;

Visto il parere dell'ARPAM – Distaccamento di Camerino n. ----- del -----;

Visto il parere della Provincia di Macerata – 6° Dipartimento – Settore Genio Civile n. ----- del -----;

Visto il parere della Regione Marche Servizio Decentrato Agricoltura, forestazione e Pesca – P.F. Diversificazione delle attività rurali e Struttura Decentrata di Macerata prot. n. -----;

Visto il Parere dell'Amministrazione Provinciale Macerata V[^] Settore Pianificazione Territoriale - Progettazione Urbanistica n. --- del -----;

Visto il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche di Ancona prot. n° ---- del ----- ;

Visto il verbale della Commissione Edilizia n° ---- del -----;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi del ----- ed avendo preso atto che ai sensi della L. 241/90 art. 14-ter comma 7 nei trenta giorni successivi alla notifica del verbale della Conferenza dei Servizi gli Enti interessati non hanno notificato alcun motivato dissenso;

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 5 agosto 1978 , n. 457 ;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione paesaggistica prot. n° 15.527 rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 10/12/2016 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004;

Visto il D.P.R. n° 380/01 del 06/06/2001 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Vista la L.R. n. 22/2009 “Piano casa”, come modificata dalla L.R. n. 19/2010 e s.m.i.;

Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, é consentita, per la progettata opera, la seguente destinazione d' uso: **CIVILE ABITAZIONE**.

Visto quanto previsto dall'art. 22, comma 7, del T.U. n° 380/01;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni;
2. I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
3. Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
4. Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
5. Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici é necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
6. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
7. Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
8. L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
9. L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e presenza del Direttore dei Lavori;
10. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
11. Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL. PP. 1 settembre 1987, n. 29010 (G.U. n. 212 dell'11 settembre 1987) come modificato dal T.U. n° 380/01;

12. Il titolare della concessione, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
13. Per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata dal T.U. n° 380/01;
- 14.
15. Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
16. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta concessionaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi della presente concessione;
17. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei Lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;
18. La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;
19. E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- alla legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 pubblicato nella G.U. supplemento ordinario, n.96 del 14 ottobre 1993;
 - al D.M. 16 maggio 1987 n.246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n.148, del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio prevenzione incendi;
 - al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n.285 del 05 dicembre 1987, S.O.) recante " Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla legge 09 gennaio 1989 n.13 ed al D.M. 14 giugno 1989 n.236 (G.U. n.145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
 - alla Legge n.46 del 05.03.1990 "Norme di sicurezza degli impianti" nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 6 dicembre 1991 n. 447 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.1992.
20. Nel rispetto della Legge nr. 64 del 2.2.1974 contenente norme per le costruzioni in zona sismica.
21. Nel rispetto del T.U. n° 380/01.
22. Tutte le opere edilizie relative a nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, interventi che modifichino le condizioni di sicurezza, igiene-salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa, dovranno essere oggetto di richiesta di rilascio di certificato di agibilità da inoltrare entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori con le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 24 e 25 del T.U. n° 380/01.
23. L'immobile potrà essere dotato di idonei serbatoi per la riserva di acqua potabile e relativo impianto di sollevamento poiché la fornitura di acqua viene garantita alla quota della derivazione privata dalla condotta comunale.
24. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 494/96 e della Legge Regionale n. 8 del 23.02.2005 e s.m.i. dovrà, prima dell'inizio ed alla conclusione dei lavori oggetto del presente permesso a costruire, trasmettere il nominativo dell'impresa esecutrice o delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla seguente documentazione:
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
 - certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

Dato atto che, ai fini del rilascio del presente permesso, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come regolamentati dal T.U. n° 380/01:

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione mediante:
 - Versamento di **€ 417,16** per saldo oneri urb. primaria
 - Versamento di **€ 263,19** per saldo oneri urb. secondaria
- b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione mediante:
 - Versamento di **€ 345,43**
- c) per quanto riguarda la corresponsione dell'importo relativo alla monetizzazione aree a standard:
 - Versamento di **€ 184,65**

CONCEDE

Alla Ditta: **CICLANI IVANA - ANTONINI ALESSANDRA - ANTONINI LAURA - ANTONINI FEDERICO**,

come generalizzati nelle premesse, di eseguire i lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni e rispetto delle avvertenze all'interno riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente titolo, pena la decadenza, ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori (art. 15 del T.U. n° 380/01).

Se non ultimati nel termine stabilito ai sensi dell'art. 15 del T.U. n° 380/01 dovrà essere richiesta motivata proroga.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico, al locale Comando di Polizia Municipale, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Dalla Residenza Municipale, li 28/04/2017



IL RESPONSABILE
Serv. LL.PP. e Urbanistica
Ing. Gian Mario Brancaleoni